

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWING POLICY)

Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto disposto:

- dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- dall’art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dall’art. 1 della Legge 30 novembre 2017 n. 179;
- dalla determinazione dell’ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 rubricata “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
- dal Regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*), approvato nell’Adunanza del 30 ottobre 2018, entrato in vigore il 4 dicembre 2018, come modificato dalla Delibera ANAC n. 312 del 10 aprile 2019.
- dal D.Lgs. 24/2023 recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali

Nel presente Regolamento sono contenute le indicazioni per inoltrare le segnalazioni di fatti, atti, irregolarità, verificatisi all’interno della More Service s.r.l. a socio unico, quale società in house dell’Università di Modena e Reggio Emilia, da parte del personale dipendente o collaboratori che ne siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

La finalità del Regolamento è di favorire all’interno della More Service s.r.l. una cultura di controllo e contrasto dell’illegalità, garantendo l’anonimato ed il divieto di discriminazione nei confronti dei dipendenti che segnalino eventuali condotte illecite.

Art. 1

Definizioni

1. Il whistleblower è la persona che segnala, violazioni di disposizioni normative nazionali, regolamenti, disciplinari interni, come meglio specificato sotto, che potrebbero ledere l’interesse pubblico o l’integrità e credibilità dell’ente scrivente
2. Il whistleblowing consiste nell’attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini del presente Regolamento il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto



del potere a lui affidato al fine di ottenere, per sè o per altri, vantaggi privati.

Art. 2

Soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione (c.d. Whistleblower)

Le presenti disposizioni si applicano a tutti coloro che lavorano presso la More Service s.r.l., quali dipendenti, collaboratori, anche occasionali, consulenti e a tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa per conto della stessa società, i quali abbiano assistito ad azioni/comportamenti e/o omissioni illecite o di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- In pendenza di rapporto lavorativo;
- In fase di eventuale assunzione;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente alla cessazione del rapporto ma solo se le informazioni sono state acquisite prima della cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 3

Oggetto della segnalazione

Le violazioni segnalabili riguardano tutti quei fatti, condotte e/o informazioni (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della società presso cui presta la propria attività lavorativa, e che vengono di seguito riportate:

1. I Reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo 231/ 2001.

Tra i quali a titolo esemplificati e non esaustivo:

- violazione dei codici di comportamento nazionale e/o aziendale o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- violazioni da cui venga in evidenza un mal funzionamento della società More Service s.r.l. a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- violazioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o d'immagine a More Service

2. illeciti commessi in violazione delle Normativa UE (indicati nell'Allegato 1 del Decreto) e relativi ai seguenti settori:

- appalti pubblici/ contratti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;



- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- 5. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Art. 4

Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

La segnalazione non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro e/o nei rapporti con superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa contrattuale generale.

Art. 5

Modalità della segnalazione

Ogni segnalazione deve essere tassativamente resa secondo il modello predisposto da questa Società e messo a disposizione sul sito internet della More Service s.r.l. (scaricabile all'indirizzo www.moreservice.org, sezione TRASPARENZA, nell'area denominata "Statuto e Regolamenti").

La Società, in base al Decreto, ha istituito in via obbligatoria il canale scritto ed orale come di seguito specificato:

1. Piattaforma software Wallbreakers
2. Casella vocale
3. Incontro diretto con il segnalante e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Piattaforma software Wallbreakers (canale scritto)

Di seguito vengono indicati i passaggi principali per l'utilizzo della piattaforma software da parte dei Segnalanti:

- Il Segnalante accede al sito web della società e seleziona la relativa sezione Whistleblowing (link sito web <https://moreservice.wallbreakers.it>)
- All'interno della sezione Whistleblowing il segnalante seleziona il tasto "Nuova Segnalazione", in seguito si aprirà un pop up con i termini di utilizzo della piattaforma, la relativa informativa e la presente procedura.
- Una volta accettato i termini di cui al precedente punto, il segnalante sarà reindirizzato in una pagina dove sarà possibile selezionare la tipologia di violazione (ad es. violazioni modello 231, violazione norme UE etc.);
- Una volta selezionata la tipologia di violazione al segnalante comparirà un questionario nel quale inserire tutti gli elementi utili per circostanziare al meglio la segnalazione, il segnalante può anche decidere di non rendere nota la propria identità (può effettuare una segnalazione anonima utilizzando l'apposita funzionalità prevista dal software);



- Il segnalante deve provvedere a una descrizione puntuale delle circostanze di tempo e di luogo e fornire elementi per individuare il soggetto a cui vengono attribuiti i fatti contestati.
- Al termine di questa fase verrà comunicato al segnalante la presa in carico della segnalazione da parte del Gestore. Il software fornirà al segnalante un codice che permetterà a quest'ultimo di accedere alla propria segnalazione e monitorare lo stato della medesima (ad esempio verificare le eventuali richieste del Gestore, i riscontri e gli esiti del gestore della segnalazione).
- Il segnalante deve conservare e memorizzare il codice ricevuto per poter seguire lo status della sua segnalazione. In caso di smarrimento o dimenticanze tale codice non è più recuperabile.

Casella vocale

- Il segnalante registra il messaggio vocale collegandosi con l'audio del PC/ telefono/ tablet;
- Il messaggio viene gestito dalla piattaforma e reso disponibile al ricevente della segnalazione. Al segnalante viene rilasciato un codice che inserito nella piattaforma permette di seguire lo stato di avanzamento della segnalazione;

Incontro diretto con il segnalante

Il segnalante ha facoltà di poter richiedere un incontro diretto con la persona l'ufficio o il soggetto esterno che gestisce le segnalazioni.

Il Gestore provvederà a fissare un incontro con il segnalante entro massimo 15 giorni a far data dalla richiesta di quest'ultimo.

Il Gestore potrà provvedere alla registrazione dell'incontro previo consenso del segnalante mediante idonei dispositivi alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui il segnalante non presti il proprio consenso alla registrazione o nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di strumenti adatti alla registrazione, quest'ultimo dovrà provvedere alla redazione di un verbale che il segnalante dovrà sottoscrivere. Una copia dello stesso verbale dovrà essere consegnata allo stesso segnalante.

Nel caso in cui l'incarico di Gestore della segnalazione sia stato affidato ad un soggetto esterno è raccomandabile che l'incontro avvenga presso i locali aziendali di quest'ultimo.

Tutta la documentazione e le registrazioni degli incontri viene conservata ed archiviata in armadi chiudibili a chiave e accessibili solo ed esclusivamente da parte del Gestore della segnalazione.

Art. 7

Gestione della verifica della segnalazione

Una volta pervenuta la segnalazione, scritta o resa oralmente di persona, sarà compito del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione provvedere nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza:

- a) alla protocollazione della segnalazione in apposito registro dandone comunicazione al segnalante entro 7 giorni;



b) all'apertura del relativo fascicolo al quale dovrà essere attribuito un numero/codice progressivo che corrisponderà al nominativo del segnalante di cui solo il Responsabile conoscerà l'identità;

c) all'attivazione e conclusione della relativa istruttoria entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione di personale esterno alla Società dallo stesso individuato.

Il Gestore (con riferimento alla gestione delle segnalazioni pervenute mediante i canali sopra indicati) dovrà previamente richiedere il consenso espresso dell'interessato tramite apposito modulo nei seguenti casi:

- Per condividere i dati personali relativi all'identità dell'interessato e/o le informazioni sensibili contenute all'interno delle segnalazioni nel caso in cui debba coinvolgere altri soggetti (interni od esterni, soggetti specializzati e Organismo di Vigilanza) per la gestione della segnalazione e per le attività di accertamento, esame preliminare e di istruttoria
- Se la rivelazione dei predetti dati sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione.

In questi ultimi casi, alle funzioni aziendali e/o soggetti esterni coinvolti si applicano i medesimi obblighi di riservatezza applicabili al Gestore ai sensi e agli effetti del Decreto.

Nel caso in cui il Segnalante non presti il consenso e sempre ove sia strettamente necessario, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali contenuti nella segnalazione e a condividere quest'ultima con le funzioni aziendali e/o soggetti esterni.

Qualora dall'istruttoria emergano gravi indizi di fondatezza della segnalazione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- ⊕) comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore Unico della società per i provvedimenti necessari a tutela dalla stessa
- ⊖) presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente;

Art. 8

Comunicazione esito segnalazione al segnalante (whistleblower)

Al termine della procedura il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione procederà a dare comunicazione al whistleblower dell'esito della propria segnalazione.

Art. 9

Tutela del segnalante (whistleblower) e diritto di accesso

1. Nella fase di gestione e verifica della segnalazione nonché nell'ambito



dell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità del segnalante, unitamente agli elementi dai quali possa essere indirettamente ricavata, è protetta, anche nei rapporti con i terzi cui la Società More Service s.r.l. dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e tutti coloro che sono stati delegati dal Responsabile nell'espletamento dell'attività istruttoria devono, pertanto, garantire il rispetto dell'anonimato del soggetto segnalante. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare nonché delle ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante può essere rilevata solo:

- con il consenso esplicito del segnalante;

- qualora la segnalazione sia fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente necessaria per la difesa del segnalato.

4. La segnalazione non è soggetta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Art. 10

Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

A fronte delle norme contenute nel D.lgs 10 marzo 2023 n. 24, More Service srl si impegna a:

- tutelare e garantire l'integrità della posizione professionale e reddituale del dipendente che segnala illeciti;

- vigilare e reprimere le ritorsioni o le misure discriminatorie da parte di colleghi o superiori nei confronti del dipendente che segnala illeciti. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno ingiusto. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di azione che determini condizioni di lavoro intollerabili quali il demansionamento, il trasferimento, le mancate promozioni, il mobbing e qualsiasi altra azione od omissione che incida negativamente sulla sfera lavorativa del dipendente, posta in essere in conseguenza della segnalazione operata

Il dipendente che ritiene di essere oggetto di misure discriminatorie a seguito di una segnalazione può informare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il quale provvederà, ove confermato, a ripristinare le normali condizioni di lavoro.

Art. 11

Responsabilità del segnalante

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, disciplinare e risarcitoria del dipendente che segnala illeciti nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del codice penale e dell'art. 2043 del codice



civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di cui al presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'Istituto oggetto del presente Regolamento

Art. 12

Obblighi del personale della More Service s.r.l.

Tutto il personale dipendente della More Service s.r.l. è tenuto a garantire la massima collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e/o ai soggetti dallo stesso delegati nell'espletamento dell'attività istruttoria, fermo restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

Il dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dai soggetti dallo stesso delegati ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Art. 13

Canale di segnalazione esterna

Il segnalante ha facoltà di poter effettuare una segnalazione esterna, tramite il canale attivato dall'ANAC, se ricorrono determinati presupposti di seguito elencati:

- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza aver alcun riscontro da parte del Gestore;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, non sarebbe dato efficace seguito alla stessa o che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione nei propri confronti;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla pagina web <https://www.anticorruzione.it/>

Art.14

Divulgazione pubblica

Ai fini della presente Procedura, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite

mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione previste dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto e al capitolo precedente e non è stato fornito alcun riscontro nei termini stabiliti;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che le prove e i documenti presentati con la segnalazione possano essere occultate o distrutte oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa



